

NUMANA

a cura di Vincenzo Niciarelli

UNA STORIA CHE VEDE COME ATTORE ROBERTO BENIGNI

30



Risolto dall'ANFLA il "problema" Numana



**SI RIAPRONO LE CORRISPONDENZE
INERENTI IL COMUNE DI NUMANA (AN)**

LETTERA APERTA

Firenze, 12 gennaio 2003

PREG. DIRETTORE DEL BIMESTRALE
TURISMO ALL'ARIA APERTA

E p.c.:

Avv. Rossana Ippoliti
Sindaco di Numana
Associazioni e Clubs
Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di rettifica.

*Riferimento: Turismo All'Aria Aperta n. 42, pagina 7, articolo: **Revocata l'ordinanza che vieta la sosta ai camper. Risolto dall'ANFLA il "problema" Numana.***

Carissimo Direttore l'articolo che abbiamo letto e messo in riferimento è fuorviante, a partire dal titolo che dice **revocata l'ordinanza e risolto il problema Numana** e chiediamo la pubblicazione della presente lettera aperta.

Il Sindaco di Numana (in indirizzo con la speranza che ci smentisca) ha revocato le ordinanze anticamper unicamente perchè il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso dei camperisti.

Non solo, il Sindaco di Numana ha ricorso in Cassazione adducendo motivazioni che hanno dell'allucinante e che hanno trovato già una significativa risposta indiretta. Infatti, il Giudice di Pace di Ancona ha sciolto la riserva e con ordinanza n. 877/02 R.G. del 4 dicembre 2002 ha ribadito la sua competenza a vagliare il ricorso

presentato dai camperisti avverso la contravvenzione elevata a Numana, fissando l'udienza per il 2 aprile 2003 alle ore 8.30.

Ecco il testo:

*- Esaminati gli atti depositati ed il verbale di udienza in data 27.11.2002, a scioglimento della riserva, **ritiene sussistere la competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace** in quanto il verbale di accertamento di violazione di ordinanza sindacale è stato emanato ai sensi dell'art. 50 co. 5 del T.U.E.L. n. 267/2000 relativo al rispetto dell'igiene e sanità e che l'ordinanza del Sindaco n. 32 del 23.4.2002, emessa al fine di garantire l'igiene del territorio, non possa essere intesa come norma posta a tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ma limitatamente al solo rispetto dell'igiene e conseguentemente **non può riferirsi che ai soli mezzi sprovvisti di autonomi servizi igienici**, ove nella fattispecie, trattandosi di "camper" munito di servizi igienici funzionali, non viene ad intaccare minimamente l'igiene del territorio. Infatti, il "camper" è stato realizzato al fine di consentire un turismo itinerante con la garanzia del rispetto delle condizioni di igiene senza costringere il campeggiatore a servirsi necessariamente di appositi campeggi siti nel territorio comunale. **P.Q.M. Questo Giudice, ritenendo sussistere la propria competenza** fissa l'udienza del 2 aprile 2003, ore 8.30 e seguenti. Ancona, 4 dicembre 2002. -*

Inoltre, il Sindaco di Numana non ha fornito spiegazioni ricorrenti sul fatto che il Comandante della Polizia